



Centro Italia

Azienda Speciale della Camera di Commercio
Rieti Viterbo

Promozione della capacità imprenditoriale

Alcuni elementi sulla multifunzionalità e diversificazione delle attività agricole



Definizioni di multifunzionalità


Il concetto di multifunzionalità ha modificato nell'ultimo ventennio il modo di intendere l'agricoltura, la cui funzione si estende dalla produzione di beni primari, alla produzione di **esternalità** positive con effetti diretti e indiretti sul territorio di appartenenza.

*“Oltre alla sua funzione **primaria** di produrre cibo e fibre, l'agricoltura può anche disegnare il paesaggio, proteggere l'ambiente e il territorio e conservare la biodiversità, gestire in maniera sostenibile le risorse, **contribuire alla sopravvivenza socio-economica** delle aree rurali, garantire la sicurezza alimentare. Quando l'agricoltura aggiunge al suo ruolo primario una o più di queste funzioni può essere definita multifunzionale.”*

(OCSE - Organizzazione per lo Sviluppo e la Cooperazione Economica - 2001).

La multifunzionalità dell'agricoltura può essere definita come la *“**capacità del settore primario di produrre beni e servizi secondari**, di varia natura, congiuntamente e in certa misura inevitabilmente collegata alla produzione di prodotti destinati all'alimentazione umana e animale”*

(Istituto Nazionale Economia Agraria, 2004).



Nello schema sono rappresentati i **prodotti** (distinti fra tradizionali e quelli frutto di attività di diversificazione aziendale) e i **servizi** che un'impresa multifunzionale può collocare sul mercato, e le **esternalità** positive che la stessa impresa può generare attraverso la propria attività economica.

Queste ultime, pur non essendo monetizzabili e collocabili sul mercato, contribuiscono tuttavia al **valore** dei prodotti/servizi di mercato.

Definizione di azienda multifunzionale

In **Italia** la multifunzionalità trova attuazione con il **Decreto legislativo 228 del 2001** o **Legge di Orientamento e modernizzazione del settore agricolo**

che rinnova – ampliandone le attività di competenza - la configurazione giuridica e funzionale dell'imprenditore e dell'impresa agricola

Con la riforma dell'agricoltura del 2001 l'azienda agricola può produrre cibo, offrire servizi, trasformare i prodotti e venderli direttamente ai consumatori.

L'azienda agricola può svolgere, dunque, molteplici funzioni in grado di **concorrere congiuntamente** al raggiungimento di **finalità economiche, ambientali, sociali e territoriali**, attraverso la realizzazione di attività **principali e connesse** svolte dagli imprenditori agricoli singoli o associati.

Multifunzionalità – Diversificazione - Multisetorialità

La multifunzionalità non deve essere quindi confusa con due termini correlati ad essa ma sostanzialmente diversi quali “diversificazione” e “multisetorialità”.

Possiamo intendere la **multifunzionalità** come la possibilità che una stessa attività abbia due o più sbocchi: ciò che può avere contemporaneamente diverse funzioni; adatto a vari impieghi o servizi; che può svolgere più funzioni nello stesso tempo.

Per **diversificazione** si intende che differenti attività economiche, come ad esempio la produzione alimentare e il turismo, si combinano all'interno della stessa unità gestionale (azienda agricola).

Per **multisetorialità** invece si intende che una persona o un gruppo di persone (agricoltori o imprenditori rurali) sono occupati in differenti attività, agricole e non agricole.

Attività multifunzionali secondo la legislazione italiana

Le attività multifunzionali:

- destinate esclusivamente ad imprese che svolgono **principalmente** l'attività agricola primaria;
- Sono considerate attività agricole **principali**, la coltivazione del fondo, la silvicoltura, l'allevamento di animali
- integrino, sviluppino, e non marginalizzino o sostituiscano, l'attività agricola
- siano perciò **connesse** all'attività agricola, promuovendo così una migliore valorizzazione economica delle risorse agricole (prodotti, strutture, ambiente, paesaggio, cultura, operatori, conoscenze);
- rappresentino, conseguentemente, una **nuova fonte di occupazione e reddito per le imprese agricole;**
- **contribuiscano alla rivitalizzazione sociale ed economica delle zone rurali assicurando un diffuso presidio umano del territorio;**
- **diffondano le conoscenze e le esperienze del** mondo agricolo favorendo l'integrazione fra cultura urbana e cultura rurale.
- In sintesi, dunque, le attività della multifunzionalità agricola si caratterizzano per la **connessione** con l'attività propriamente agricola, che deve, rispetto ad esse, rimanere **principale**.

Definizione di attività connesse:

le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata. La fornitura di servizi (ad es. didattico/educativi) rientra nell'attività agricola se si utilizzano le strutture aziendali normalmente dedicate all'attività agricola di coltivazione del fondo, del bosco o di allevamento ed è provato un rapporto di connessione.

CONDIZIONI per la qualificazione come attività agricola per connessione:

1) CONNESSIONE SOGGETTIVA

l'attività deve essere effettuata da un imprenditore agricolo, iscritto al registro delle imprese, che svolge un'attività agricola principale (coltivazione, allevamento di animali, silvicoltura) ai sensi dell'art.2135 c.c. commi 1 e 2

2) CONNESSIONE OGGETTIVA

per le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, occorre che i prodotti trasformati provengano **prevalentemente** dalla attività agricola principale.

Da imprenditore agricolo a imprenditore multifunzionale due riferimenti importanti:

- Art. 2135 cod.civ.: “E' imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse. Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura”
- Legge di orientamento e modernizzazione del settore agricolo (**D.Lgs 228/01**) “...si intendono attività agricole anche quelle orientate alla fornitura di beni e **servizi** mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell'attività agricola ... ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definito per legge” **Questa legge introduce di fatto nell'ordinamento il concetto di impresa agricola multifunzionale.**

L'attività agricola "multifunzionale" deve dunque:

- essere organizzata dall'imprenditore agricolo;
- svolgersi **prevalentemente** in preesistenti edifici e negli spazi aperti nella disponibilità dell'azienda agricola, opportunamente adeguati allo scopo;
- riguardare attività/servizi/temi **connessi** al sistema di luoghi (azienda agricola, ambiente circostante), prodotti (agricoli) e cultura (agricola, etnografica, naturalistica, alimentare) in cui si svolge;
- richiedere, nell'ambito dell'impresa/azienda agricola, un **impegno organizzativo contenuto**, e comunque tale da non comprimere (e possibilmente sviluppare) il principale obiettivo costituito dalla produzione primaria derivante dalla coltivazione dei fondi, dall'allevamento di animali, dalla silvicoltura.

Le nuove attività economiche nei territori rurali oggi, prevalentemente, sono rappresentate da:

- La Didattica in Azienda
- Agriturismo, attività ricreative, culturali e sportive
- Produzioni alimentari di qualità
- Trasformazione dei prodotti
- Filiera corta (vendita diretta)
- Attività didattiche
- Attività sociali e servizi alla persona
- Produzione "verde" (energie rinnovabili, biomasse)
- Gestione del territorio (cura del bosco, sentieristica, cura aree verdi pubbliche)

La Didattica in Azienda

LE FATTORIE DIDATTICHE

Nascono da un nuovo modo d'intendere l'azienda agraria: sono frutto della multifunzionalità dell'offerta cioè di nuovi servizi utili ad individuare forme di reddito integrativo per gli agricoltori, ma non solo.



Un'attrattiva per le scuole, per gli escursionisti, per il turismo locale e per gli amanti della Natura, le famiglie, i gruppi di interesse, diventando in questo modo un anello di congiunzione tra i privati, le istituzioni e le organizzazioni che si occupano di educazione ambientale e alimentare.

Come per ogni attività di impresa l'avviamento, lo sviluppo ed il consolidamento di una fattoria didattica non possono che scaturire dalla definizione di un **progetto aziendale**, specifico, in funzione delle peculiarità che caratterizzano il complesso delle risorse a disposizione e dei bisogni che si vuole essere pronti a soddisfare.

Per una buona organizzazione, bisogna individuare e fare un'analisi puntuale delle potenzialità che si hanno o che è possibile valorizzare, in relazione a:

- risorse interne all'azienda (produttive- coltivazioni, allevamenti, laboratori di trasformazione, ecc)
- risorse umane e spaziali (formazione dell'agricoltore o di suoi eventuali collaboratori, spazi naturali "sicuri", strutture da dedicare all'accoglienza, ecc)
- posizionamento nel mercato del settore fattorie didattiche
- disponibilità all'investimento in termini economici

Il settore delle fattorie didattiche è normato dalle **Regioni** e nella maggior parte dei casi ci sono gli **albi regionali** in cui si possono iscrivere le aziende che svolgono attività didattiche, sottoscrivendo un **protocollo di qualità** che si impegnano a rispettare (la carta della qualità) specificando spesso anche la metodologia produttiva che deve essere adottata (lotta biologica e integrata, ecocompatibile)

Nel Lazio non c'è un albo regionale né una normativa di riferimento, nonostante il settore sia notevolmente cresciuto.

Requisiti per lo svolgimento delle attività

- Rispetto delle **norme igienico-sanitarie nei locali** adibiti all'accoglienza degli ospiti e nella eventuale cucina
- Rispetto delle **norme di sicurezza**, con specifico riferimento alla segnalazione dei locali aziendali dove è interdetto l'accesso agli ospiti, particolarmente ai bambini
- **Presentazione al Comune della SCIA (Dichiarazione di Inizio Attività)** nella quale specificare:
 - o le attività svolte nell'ambito dell'offerta didattica
 - o progetto didattico
 - o i periodi di attività
 - o il numero di persone addette
 - o Applicazione dei **prezzi e delle tariffe** dichiarate ogni anno al Comune
 - o **Registrazione degli ospiti**
 - o presenza di un **locale coperto** per il riparo e l'accoglienza, dotato di **servizi igienici**
 - o possibilità di **transito e parcheggio di pullman turistici**
 - o assicurazione di **responsabilità civile per danni a terzi** (che includa il rischio di intossicazione alimentare in caso di somministrazione di alimenti preparati in azienda)
 - o abbattimento delle **barriere architettoniche**
 - o organizzazione di **visite guidate** sulle attività aziendali

Trasformazione dei prodotti: trasformazione conto terzi

La trasformazione agroalimentare realizzata a livello aziendale spinge necessariamente l'imprenditore a sviluppare una notevole **professionalità**, oltre che comportare investimenti finanziari di una certa entità.

Perché quindi non mettere a frutto questa esperienza prevedendo di offrire i propri servizi ad altre aziende presenti sul territorio?

Si tratta in questo caso di esempi di multifunzionalità interpretata come **servizi rivolti ad altre aziende** interessate a far lavorare **piccole partire di prodotti propri** che utilizzeranno nel ristoro aziendale o metteranno in vendita in azienda.

Il tutto naturalmente, mantenendo il limite fissato dalla legge di **orientamento 228/01**.

Cioè, in pratica, facendo in modo che nel laboratorio aziendale siano lavorati **in prevalenza** prodotti provenienti dall'azienda agricola titolare del laboratorio

La filiera corta

E' una filiera produttiva caratterizzata da un **numero limitato e circoscritto di passaggi produttivi, e in particolare di intermediazioni commerciali**, che possono portare anche al **contatto diretto fra il produttore e il consumatore**.

Scopo principale di tale filiera è **contenere e ridurre i costi al consumo** dei prodotti.

E' inoltre il modello cui si ispirano i Gruppi di Acquisto Solidale per poter riconoscere un **prezzo più equo ai produttori**.

Coniuga motivazioni etiche ed economiche

Alcuni esempi di filiera corta

Mercati contadini / farmer's market - mercati in cui i contadini vendono direttamente i loro prodotti. Se ne contano più di mille con il coinvolgimento di oltre 28.000 imprenditori agricoli, con prodotti coltivati su circa 280mila ettari, tra questi, almeno 100 varietà vegetali «minori», tra frutta, verdura, legumi, erbe selvatiche e prodotti ottenuti da circa 30 diverse razze di bovini, suini, ovi-caprini allevati su scala ridotta.

"Pick-your-own" ("raccoglilo da solo") - i consumatori raccolgono sui campi a prezzi convenienti frutta e ortaggi, selezionando personalmente prodotti freschi e genuini. È un'esperienza conviviale e ricreazionale. Raccolta dei prodotti direttamente nei campi.

Box schemes - cassette di prodotti di stagione forniti dal produttore e consegnati direttamente a casa del consumatore.

Gruppi di acquisto: gruppi organizzati di consumatori che acquistano direttamente in azienda. Gruppi di persone che decidono di acquistare insieme, quindi in volumi più o meno elevati, prodotti alimentari, o non, direttamente dal produttore e di distribuirli tra di loro.

Vendita diretta in campo

Consiste nella classica vendita diretta in azienda, non comporta nessun adempimento amministrativo.

Vendita in locale aziendale

Non è soggetta alle regole vigenti per il commercio. Non è richiesta la comunicazione di inizio attività. Si consiglia comunque di notificarla al Comune specificando dati del richiedente, iscrizione al registro delle imprese, tipo di prodotti, modalità di vendita.

Mercati contadini

Il decreto recente ha ordinato gli aspetti normativi demandato ai Comuni gli indirizzi, la facoltà autorizzativa e la definizione dei disciplinari d'accesso (Sostegno Arsial per Comuni & Co)

Vendita diretta nella grande distribuzione

La legge 231/2005 prevede che le strutture della grande distribuzione e i centri commerciali definiscano azioni per promuovere la vendita di prodotti agricoli locali.

Vendita su aree pubbliche mediante posteggio

Mercati tradizionali settimanali di città, di paese, di quartiere o Rionali. Sono regolati dai Comuni ai sensi della legge 114/98 e dalle leggi regionali di attuazione.

Ai produttori agricoli è riservata una quota del 3-4% dei posteggi, previa domanda di assegnazione. Le concessioni sono di solito decennali e onerose.

Vendita itinerante compreso il Porta a porta

Forma di vendita diretta possibile su tutto il territorio nazionale mediante l'uso di un mezzo mobile attrezzato. È richiesta solo una comunicazione al Comune in cui si trova l'azienda di produzione: la vendita è effettuabile dopo 30 giorni dalla comunicazione e vale il silenzio assenso da parte dell'amministrazione.

Si consiglia di consultare il piano del commercio itinerante predisposto dal Comune al fine di verificare le zone interdette. **Rientra in questa forma di commercializzazione anche la vendita a gruppi di acquisto.**

E-commerce

Molti i siti di prodotti di fattoria che si limitano ad una vetrina promozionale, in crescita anche quelli che consentono la vendita tramite Internet.

Locali aperti al pubblico non aziendali

Possono essere singoli o collettivi. Possono raggiungere una clientela numerosa soprattutto se collocati in un luogo facilmente identificabile e ben raggiungibile dal consumatore.

Nella forma collettiva si ha un risparmio sui tempi dedicati personalmente alla vendita diretta e si offre un'ampia gamma di prodotti.

Vendita diretta e Somministrazione non assistita

Con la Legge n. 98/2013, di conversione del D.L. n. 69/2013, recante *"Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia"* (c.d. Decreto del Fare), è stata modificata la disciplina in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli come risultante dall'articolo 4 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228.

In particolare, l'art. 30 bis rubricato *"Semplificazioni in materia agricola"*, al comma 8-bis, così recita: *"in conformità a quanto previsto dall'articolo 34 del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 214/2011."*

Nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è **consentito** il consumo **immediato** dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario".

"L'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli ai sensi del presente articolo non comporta cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati".

Si definisce somministrazione non assistita quella attività di vendita di prodotti per il loro consumo **immediato sul posto** attraverso la quale gli imprenditori agricoli possono **sfruttare a pieno il ciclo produttivo** della propria azienda agricola.

In particolare, la somministrazione non assistita si concretizza **nella vendita dei prodotti dei quali si consente all'acquirente la consumazione sul posto** senza alcun servizio di assistenza al tavolo. Quindi, in pratica, si concretizza con il ritiro di alimenti e bevande da parte del cliente al banco di servizio per poi utilizzare i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo per la degustazione.

Gli imprenditori agricoli che effettuano la vendita diretta dei prodotti agricoli ed agro-alimentari, nei termini e con le modalità di cui all'articolo 4 del D.Lgs. n. 228 del 2001, in regola con le disposizioni di cui al Regolamento CE 852/04 e con le disposizioni nazionali in materia di igiene e sanità applicabili alla vendita dei prodotti in parola, possono avvalersi della facoltà di **consentire il consumo sul posto dei prodotti oggetto di vendita.**

Cosa è consentito

a) Il consumo deve avvenire **esclusivamente** all'interno dei locali e delle aree destinati all'attività di vendita sia su area privata che su area pubblica, della quale area pubblica l'imprenditore abbia la disponibilità;

b) Al fine di permettere al cliente la migliore fruizione dei prodotti da consumare sul posto è consentito l'utilizzo di **piani d'appoggio**, costituiti da mensole predisposte lungo le pareti del locale e/o da tavoli, oltre che da sedie e sgabelli, panchine, ecc., di dimensioni ed in numero congrui rispetto all'ampiezza ed alla capacità ricettiva del locale

o dell'area su cui si esercita l'attività di vendita;

- c) Il **ritiro** da parte del consumatore, direttamente al banco di vendita, dei prodotti pronti per il consumo immediato deve avvenire al più utilizzando contenitori **a perdere** idonei alla vendita da asporto;
- d) Possono essere fornite posate, tovaglioli e bicchieri a perdere, **ossia di tipo monouso**;
- e) Le mensole o gli altri dispositivi di supporto al consumo devono essere costruiti in materiale tale da rendere minimi i rischi di contaminazione, mantenendoli in buono stato e sottoposti a regolare manutenzione;
- f) La zona destinata al consumo deve essere mantenuta sgombra, in idonee condizioni di pulizia e dotata di contenitori di rifiuti costruiti in modo adeguato.

Cosa non è consentito

- a) Non è ammessa alcuna forma di servizio assistito in quanto si configurerebbe altrimenti un'attività di "somministrazione assistita";
- b) Non è consentita la richiesta di un **corrispettivo economico**, sotto qualsiasi forma, per il servizio di consumo immediato degli alimenti in loco;
- c) E' esclusa la fornitura di **piatti, bicchieri e posate** non a perdere;
- d) Non è ammesso esporre e/o consegnare all'utenza un "menù" delle consumazioni in quanto indicatore del servizio assistito tipico degli esercizi di somministrazione;
- e) Non possono essere raccolte le "**ordinazioni**" degli acquirenti presso i dispositivi di supporto e/o i piani di appoggio.

Tuttavia, l'esercizio della somministrazione non assistita presuppone il rispetto dell'eventuale **disciplina regionale** che, in alcuni casi, impone la previa comunicazione/segnalazione di inizio attività al Comune del luogo in cui si intende effettuare tale attività.

L'agriturismo

E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2006, la Legge 20 febbraio 2006, n. 96, concernente "*Disciplina dell'Agriturismo*".

I principali punti della legge sono:

- favorire la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli;
- un più stretto collegamento della ristorazione ai prodotti agricoli del territorio (in particolare quelli riconosciuti DOP e IGP),
- la spinta alla valorizzazione e alla incentivazione delle produzioni di qualità e tipiche;
- il recupero del patrimonio edilizio rurale;
- l'equilibrio nel rapporto Stato-Regioni che mette in risalto un sistema univoco di classificazione, ma lascia alle competenze locali il compito di dettare i criteri e i limiti per l'esercizio dell'attività agrituristica e i requisiti igienico-ambientali da adottare nelle imprese;
- la promozione delle attività di turismo equestre e di pesca-turismo;
- rilascio più rapido delle autorizzazioni (pur con immutato rigore nei controlli da parte delle Regioni),
- la costituzione di un Osservatorio nazionale, che pubblicherà, ogni anno, un rapporto nazionale sull'andamento del settore.

Secondo la Legge 96/2006 (art. 2, comma 3) "Rientrano fra le attività agrituristiche:

- a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
- b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, secondo le modalità indicate nell'articolo 4, comma 4;
- c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, alla quale si applica la legge 27 luglio 1999, n. 268;
- d) organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale".

Le citate attività di accoglienza possono essere organizzate congiuntamente o disgiuntamente purché soddisfino i requisiti di connessione con l'attività o le risorse dell'azienda agricola e/o del territorio rurale (attività di cui alla lettera d).

La prestazione dei citati servizi turistici è tuttavia subordinata ad alcuni requisiti soggettivi e oggettivi:

- 1) l'attività può essere svolta **esclusivamente dagli imprenditori agricoli** di cui all'articolo 2135 del codice civile;

- 2) l'attività deve svolgersi attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di **connessione** con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali;
- 3) il **tempo di lavoro convenzionale** (stabilito da tabelle regionali) dedicato all'attività agrituristica deve essere inferiore a quello relativo alle attività agricole primarie;
- 4) possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici o parte di essi già esistenti nel fondo, eventualmente restaurati nel rispetto delle originarie caratteristiche architettoniche e paesaggistiche;
- 5) nella **somministrazione** di pasti e bevande - come già evidenziato nella precedentemente citata lettera b) dell'articolo 2, comma 3 - devono essere utilizzati **prevalentemente** prodotti propri o prodotti di aziende agricole della zona.

All'attività agrituristica può essere addetto personale familiare o dipendente, nel quadro delle norme contrattuali, previdenziali e antinfortunistiche previste per l'attività agricola.

Tipologie di attività

Si possono riassumere nei seguenti indirizzi:

- **sportivo ricreativo**, dove è possibile praticare ciclismo, escursionismo, nuoto (in presenza di appositi impianti o in corsi d'acqua fluviali), giochi (bocce, tennis, minigolf) o spettacoli di intrattenimento;
- **storico culturale**, dove è possibile partecipare a corsi specifici, visite guidate da accompagnatori a particolari luoghi o musei, biblioteche, siti di pregio architettonico o artistico;
- **agro formativo**, con corsi e attività pratiche in tecniche agricole o di trasformazione di prodotti;
- **naturalistico ambientale**, con possibilità di seguire percorsi che consentano l'osservazione della fauna e della flora;
- **enologico gastronomico**, con degustazione di vini e prodotti tipici locali, corsi di enologia amatoriale, visita di cantine, frantoi, caseifici, ecc.;
- **equestre**, con svolgimento di corsi a livello amatoriale, utilizzo di cavalli per passeggiate nel fondo agricolo e nei dintorni, a condizione che gli animali rientrino fra quelli mantenibili con la produzione agricola;
- **pesca sportiva**, negli specchi d'acqua utilizzati ai fini produttivi nell'azienda agricola o in appositi spazi recuperati, corsi per il perfezionamento delle tecniche della pesca;
- **venatorio**, con allevamento di selvaggina da utilizzare per l'addestramento dei cani da caccia, corsi di educazione venatoria per la salvaguarda ambientale.

AGRITURISMO REGIONE LAZIO LEGGE AGRITURISMO LAZIO

Riferimenti normativi utili:

L.R. 2 Novembre 2006, n. 14 - Norme in materia di agriturismo e turismo rurale e le sue modifiche successive e i **regolamenti di attuazione n. 9 del 31 luglio 2007 e n. 6 del 17 marzo 2014.**

Deliberazione 14 novembre 2017, n. 729 - *Regolamento Regionale delle attività agrituristiche ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 2 novembre*

2006, n. 14 (Norme in materia di agriturismo e turismo rurale) e successive modificazioni

Legge regionale n. 12 del 10 agosto 2016 "Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione" .

Legge Regionale 7 novembre 2016, n. 14 - Disposizioni per valorizzare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli e alimentari di qualità provenienti da filiera corta

Regolamento Regionale 5 gennaio 2018, n. 1

L'entrata in vigore della legge regionale n. 12 del 10 agosto 2016 "Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione"

introduce alcune sostanziali novità in materia di **agriturismo e di turismo rurale** esercitati sul territorio laziale, **modificando la legge 14 del 2006** che ne disciplina le attività.

Il nuovo assetto normativo è finalizzato a velocizzare l'iter amministrativo e stimolare la crescita del "turismo verde", aprendo il settore a nuove opportunità.

I punti fondamentali:

Turismo Rurale: la modifica **dell'art. 3 della legge 14/2006** ridefinisce il **turismo rurale** nelle sue peculiarità e nei suoi criteri di applicazione. In base alla nuova normativa possono esercitare il turismo rurale soltanto **soggetti economici diversi dagli imprenditori agricoli.**

Sono ascrivibili al turismo rurale le attività di ospitalità (**alberghiera, extralberghiera o all'aria aperta**), la ristorazione e la degustazione, le attività per il tempo libero (**a carattere ricreativo, culturale, escursionistico didattico, escursionistico ed ippoturistico**) oppure la concessione onerosa di piccole particelle di terreno **a soggetti terzi per la coltivazione da parte degli agricoltori (orti).**

In continuità con i principi fissati dalla legge nazionale, l'attività agrituristica nel Lazio ha carattere complementare e non prevalente rispetto a quella agricola tradizionale.

Condizione necessaria per l'esercizio è l'iscrizione nell'**Elenco regionale dei soggetti abilitati**, da richiedere attraverso gli uffici del comune competente per territorio, in maniera contestuale alla presentazione della **Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)**.

Sarà poi il comune stesso, una volta effettuata la valutazione sull'idoneità del soggetto, a trasferire le informazioni necessarie alla Regione per formalizzare l'iscrizione, **entro 30 giorni dalla scadenza** del termine previsto per la verifica della **SCIA**.

Altre peculiarità significative inerenti l'esercizio dell'attività agrituristica nel Lazio riguardano:

L'ospitalità: il limite massimo fissato dalla legge è di **50 posti letto**. Per l'agricampeggio scende a **30 ospiti**, per un massimo di 12 piazzole.

La somministrazione di cibi e bevande: gli agriturismi possono somministrare fino ad **80 pasti al giorno**. È ammessa l'eccedenza rispetto al limite, a condizione che l'eventuale recupero sia compensato entro 120 giorni dal suo verificarsi. Nella preparazione dei pasti è vincolante il rispetto delle seguenti disposizioni: **impiego di almeno il 35% di prodotti di origine aziendale**, con la possibilità di ricorrere ad una percentuale non superiore al **15% di produzioni di provenienza extraregionale**. La parte restante, può essere coperta con prodotti di aziende locali o regionali.

Le norme igienico-sanitarie: gli agriturismi sono soggetti alla normativa igienico-sanitaria vigente. Devono disporre di almeno un servizio igienico ogni 4 persone, se prestano ospitalità in camera o in appartamento, con innalzamento del limite a 6 per l'agricampeggio.

La registrazione degli ospiti: in un agriturismo gli ospiti devono essere obbligatoriamente registrati e il loro arrivo comunicato alle autorità locali.

Le tariffe: devono essere esposte all'interno dell'agriturismo in luogo visibile e comunicate entro il 31 ottobre di ogni anno al comune in cui viene esercitata l'attività.

La conduzione delle piscine: in agriturismo, l'uso della piscina è riservato ai soli ospiti. La conduzione delle piscine, in una struttura agrituristica è soggetta alla normativa igienico-sanitaria vigente, in materia di sicurezza e qualità delle acque.

La classificazione degli agriturismi: il primo regolamento attuativo distingueva sei diverse tipologie di agriturismo, abrogate dal regolamento regionale **n. 6 del 17 marzo 2014**, che ha introdotto nel Lazio i criteri di classificazione unica nazionale (D.M. 13 febbraio 2013).

Nel Lazio la classificazione delle aziende agrituristiche avviene per auto-attribuzione da parte dell'imprenditore agricolo, che ne dà comunicazione all'**Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL)**, [tramite l'apposita modulistica](#). In assenza di parere contrario, l'impresa può utilizzare la classe richiesta **trascorsi 30 giorni** dall'invio della comunicazione. Attraverso verifiche periodiche, **l'Arsial provvede all'accertamento dei requisiti dichiarati dall'imprenditore**.

PUA: La presentazione di un **Piano di Utilizzazione Aziendale (PUA)** diventa "*condicio sine qua non*" per esercitare l'attività di turismo rurale, per la quale, vanno prese in considerazione le norme contenute nelle **legge regionale 38/99** e nel **regolamento 11/2015**, riguardo gli immobili da destinare al regime di connessione.

Per l'agriturismo, invece, l'obbligo di presentazione del **PUA** ricorre soltanto qualora l'azienda intenda esercitare l'attività in immobili diversi dall'abitazione dell'imprenditore. In questo caso, gli immobili possono essere impiegati a fini agrituristiche, a condizione che siano comunque ubicati nel fondo, **oppure**, che abbiano sede nel medesimo comune del podere o in comuni limitrofi e presentino spiccate caratteristiche di ruralità, sia sotto il profilo architettonico che nel contesto.

Le attività agrituristiche sono soggette, oltre che alle norme specifiche di settore, a:

- norme generali riguardanti i servizi turistici (alloggio, agricampeggio, ristorazione), come quelle igienico-sanitarie, antincendio, sull'imposta di soggiorno e i compensi per il diritto d'autore;
- norme generali sulle diverse attività ricreative e culturali (es. gestione e sicurezza delle piscine);
- norme generali riguardanti qualsiasi servizio offerto al pubblico (es. accessibilità per i disabili, tutela della salute dei non fumatori).

Le leggi statali e regionali possono tuttavia prevedere deroghe o semplificazioni nella applicazione di tali norme, in ragione della ridotta dimensione dell'attività o delle particolari condizioni dello svolgimento dell'attività in ambiente rurale.

L'alloggio

La prestazione del servizio di alloggio nell'attività di agriturismo è stabilita dalla legge-quadro di settore (L 96/2006) all'articolo 2, comma 3, lettera a), che recita:

"dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori".

L'organizzazione del servizio di alloggio deve tenere conto delle caratteristiche sia del **patrimonio edilizio disponibile**, sia del tipo di **ospiti** più frequente nella zona in cui si opera (durata dei soggiorni, numero dei componenti il gruppo, ecc.), pur considerando che tali fattori dipendono anche dai servizi di accoglienza che ciascuno offre.

Esclusivamente per gli ospiti alloggiati, come stabilito dall'art. 4, comma 5, della legge 96/2006, l'azienda agrituristica può **organizzare attività ricreative e culturali** non propriamente "agrituristiche" (cioè **non connesse** con l'attività agricola o la valorizzazione del territorio).

E' il caso, ad esempio, della realizzazione di una **piscina** o di un campo da **tennis**. Tuttavia per questi servizi accessori al pernottamento non può essere richiesto un autonomo corrispettivo, essendo compresi nella tariffa dell'alloggio.

Oltre l'alloggio: l'agricampeggio

La possibilità di offrire, nell'ambito dell'attività agrituristica, accoglienza ad ospiti muniti di proprio mezzo mobile di alloggiamento "all'aria aperta" (tenda, roulotte, camper) è stabilita dalla legge-quadro di settore (L 96/2006) all'articolo 2, comma 3, lettera a), che indica fra le attività consentite: "dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori".

Si può stimare che siano circa **1.850** le aziende agricole che offrono questo servizio, pari all'8,5% delle aziende agrituristiche complessive.

Le **leggi regionali** stabiliscono il numero massimo di ospiti o di piazzole di sosta consentito a ciascuna azienda agricola per l'attività di agricampeggio (eventualmente diversificato in base alla superficie complessiva dell'azienda) e i servizi minimi che devono essere disponibili nell'area dedicata (**illuminazione, ombreggiamento, prese d'acqua e di elettricità, servizi igienici, scarichi per i wc chimici**, ecc.). Generalmente i requisiti del campeggio agrituristico sono equiparati dalle leggi regionali a quelli previsti per i campeggi di categoria inferiore (classificati ad una stella).

1) Attività connesse con l'attività agricola

Le iniziative da privilegiare sono quelle in cui è presente una **connessione** con l'attività di coltivazione o di allevamento svolta nell'azienda. E' il caso del **turismo equestre** realizzato con **cavalli allevati** in azienda, della **pesca** in laghetti collegata all'allevamento ittico, e in genere di quelle attività **enogastronomiche**, artigianali e/o a carattere turistico-ambientale.

2) Attività complementari

Diverso è il caso di quelle **attività che non presentano una connessione con l'attività agricola**, ma che servono di intrattenimento per il tempo libero degli **ospiti**. Tennis, **bocce**, tiro con l'arco, piscine, ecc .

Questo tipo di dotazioni devono però essere rivolte **esclusivamente** agli ospiti dell'azienda e non possono dare luogo a **ricavi autonomi** (in pratica: se ho un campo da tennis non posso affittarlo a ore come farebbe un qualsiasi centro sportivo!).

Questo tipo di attività ricreative **non soddisfa** infatti i requisiti di connessione previsti dalla legge quadro sull'agriturismo, per cui devono essere considerate esclusivamente come un **complemento** dell'offerta messa a disposizione degli ospiti.

Rientrano nella seconda tipologia:

1) Le attività sportive esempi:

- a. Pesca sportiva e aziende agroturistiche-venatorie
- b. La piscina
- c. Tiro con l'arco

2) Le attività escursionistiche e collegate all'utilizzo del territorio :

- a. Equitazione rurale: Col termine di **ippoturismo** e di "**equitazione rurale**" si intende la vasta gamma di iniziative legate all'utilizzo del cavallo in campagna. Per distinguerla dalla equitazione classica (maneggi generalmente gestiti non da imprenditori agricoli), vengono di seguito riportate le coordinate utili per identificarne la connessione con l'attività agricole e quindi il suo inserimento – espressamente citato all'art 2 della legge quadro nazionale 96/2006) - a pieno titolo tra le attività caratterizzanti l'agriturismo:

- l'attività è svolta in stretto collegamento con quella più specificamente zootecnica (**allevamento equino**);
- si orienta preferibilmente all'impiego di **razze indigene** e privilegia le **monte tradizionali da lavoro** (monta maremmana, viterbese, militare italiana)
- si svolge essenzialmente impiegando i **cavalli in passeggiate**, ed anche trekking di più giorni che si sviluppano su percorsi in cui il contatto con l'ambiente naturale e rurale rappresenta l'attrattiva principale.

b. Cicloturismo e mountain bike e enduro

- 3) Corsi e laboratori: Si tratta di attività che col passare degli anni hanno acquistato sempre più importanza all'interno dell'offerta agrituristica, sia come proposta qualificante la comune vacanza, sia come **strumento utile a incrementare le presenze in azienda** al di fuori dei periodi di ferie tradizionali. Il panorama dei possibili corsi inseribili in azienda è d'altronde molto ampio. Si spazia da **temi legati con l'agricoltura** (coltivazione dell'orto, corsi per assaggiatori, apicoltura ecc.) ad **argomenti più vasti** come l'artigianato rurale, la cucina, l'ambiente naturale, ecc. Né mancano aziende che organizzano *stage* e corsi di lingue, musica, yoga, pittura, ecc
- 4) Altre attività (benessere, parchi agricoli, musei agricoli, ecc.)